



COMUNE DI CAMPODORO
Provincia di Padova

**Regolamento per la gestione e per l'uso degli
impianti sportivi comunali**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 18/07/2013

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 Quadro delle competenze
- Art. 6 Gestione degli impianti sportivi

TITOLO II: GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee
- Art. 8 Organi competenti al rilascio
- Art. 9 Periodo di concessione
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive
- Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità
- Art. 13 Responsabilità civile
- Art. 14 Norme di comportamento delle Società e dei Gruppi sportivi
- Art. 15 Custodia e sorveglianza
- Art. 16 Funzioni di controllo - revoca
- Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei
- Art. 18 Ripristino danni

TITOLO III: TARIFFE

- Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO IV: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI EX LEGE 289/2002

- Art. 21 Soggetti affidatari
- Art. 22 Affidamento in gestione mediante procedura pubblica di selezione, o con gara informale
- Art. 23 Requisiti richiesti
- Art. 24 Modalità di affidamento
- Art. 25 Contenuti della convenzione
- Art. 26 Verbale di consegna e stato di consistenza
- Art. 27 Manutenzione ordinaria
- Art. 28 Manutenzione straordinaria e attrezzature
- Art. 29 Contributi su migliorie
- Art. 30 Personale adibito all'impianto

TITOLO V: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

- Art. 31 Presupposti

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 Rinvii
- Art. 33 Norme transitorie

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

Agli impianti sportivi di proprietà Comunale viene riconosciuta come vocazione precipua quella di assicurare, in quanto bene pubblico, la funzione di servizio generalizzato a favore delle fasce più ampie della cittadinanza.

Gli impianti sportivi, dei quali in questo regolamento vengono disciplinati l'accesso, l'uso, la custodia, la pulizia e la manutenzione, sono i seguenti:

- ✓ palestra;
- ✓ ogni altra infrastruttura, esistente o di prossima costruzione, che renda possibile la pratica delle diverse discipline sportive.

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5 Quadro delle competenze

Al fine di coordinare l'attività, in funzione della disponibilità di impianti e strutture e di assolvere ai compiti del presente regolamento, i compiti riconosciuti alla Giunta Comunale sono i seguenti:

- a) incentivare la pratica sportiva presso tutte le fasce d'età dei cittadini;
- b) esprimere pareri al Consiglio circa l'utilizzo razionale degli impianti sportivi;
- c) promuovere iniziative intese a sviluppare la conoscenza e l'attività delle discipline sportive nel mondo della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria;
- d) individua, in armonia con i principi stabiliti con il presente regolamento, i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- e) svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- f) dovrà far sì che tutte le associazioni che organizzano attività sportive (tornei e altro) dimostrino trasparenza nella loro gestione.

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi, il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce gli indirizzi per la fissazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

Art. 6 Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento può essere esercitata in forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante affidamento a terzi nelle forme di cui ai titoli IV e V.

TITOLO II: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee

Le concessioni in uso temporanee degli impianti sono rilasciate a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, ad un Ente di Promozione Sportiva, o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, che svolgono la propria attività per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale.

Art. 8 Organi competenti al rilascio

Il rilascio delle concessioni è di competenza dell' Amministrazione Comunale.

Art. 9 Periodo di concessione

La concessione ha una durata massima di una stagione e concerne l'utilizzo degli impianti comunali per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 agosto di ogni anno, verrà predisposto da parte dell'Amministrazione Comunale il calendario con le ore di utilizzo degli impianti. Tale calendario viene predisposto tenuto conto delle seguenti priorità, in ordine decrescente:

- Scuole;
- Attività comunali;
- Società Sportive;
- Altri

In occasione di eventi particolari o straordinarie esigenze si potrà procedere alla modifica degli orari di assegnazione degli impianti.

Art. 10 Presentazione delle domande

a) Piano annuale

La domanda di concessione in uso (ALLEGATO "A"), firmata dal responsabile della Società, del Gruppo Sportivo o Associazione, deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico ed in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

b) Utilizzazioni occasionali e straordinarie

Le domande di utilizzo degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui alla precedente lettera a), (ALLEGATO "B") possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti. Devono essere inoltrate almeno 10 giorni prima della data per la quale è richiesto l'utilizzo dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. La richiesta non impegna in alcun modo l'Amministrazione.

Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse all'Amministrazione Comunale, e quando ciò è necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Il Responsabile del Servizio per giustificati motivi può negare l'uso straordinario degli impianti sportivi, comunicandone le motivazioni al richiedente.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive

Le domande, redatte su apposito modulo (ALLEGATO "A"), devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo, i dati anagrafici e il recapito del richiedente;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di assunzione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti sarà presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente locatore.

Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione degli impianti e i relativi orari di fruizione verranno definiti dall'Amministrazione Comunale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di Handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani, secondo la seguente priorità:

- a) le società o gruppi sportivi che fanno attività documentata con i portatori di Handicap;
- b) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni;
- c) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dagli Enti Locali, dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati.

La concessione, di norma, si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso dello spazio di attività deve essere rigorosamente osservato. I concessionari potranno usufruire degli spazi di servizi (spogliatoi, docce, etc.) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dello spazio di attività.

Art. 13 Responsabilità civile

Le Società e i Gruppi sportivi che usufruiscono degli impianti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature. Il Comune non può venire chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso degli impianti. A tale scopo gli assegnatari degli impianti a gestione diretta devono rilasciare dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentandola per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o di terzi.

Art. 14 Norme di comportamento delle Società e dei Gruppi sportivi

Le Società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi.
- Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

- E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi.
- E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto del luogo.
- E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
- E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni.
- E' vietato l'uso di pattini e simili senza previa autorizzazione da parte del competente responsabile. Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento.
- E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico qualora non sia stato espressamente autorizzato.
- E' assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

Art. 15 Custodia e sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Competerà all'Ente Locale proprietario definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti.

Art. 16 Funzioni di controllo - revoca

Il Comune svolge funzioni di controllo degli impianti verificando che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e della convenzione attuativa o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione.

La concessione sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione, non ne facciano uso o la sub-concedano a terzi.

Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei

Il Comune, proprietario degli immobili, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso degli impianti sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa. Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a loro carico e di tutti i presenti in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito. A discrezione dell'Amministrazione potrà essere richiesta una idonea garanzia nelle forme di legge.

Art. 18 Ripristino danni

I richiedenti che ottengono l'autorizzazione ad usufruire degli impianti possono impiegare sia le attrezzature esistenti in loco, quando ne facciano richiesta, sia le attrezzature di loro proprietà fermo restando che l'approntamento del campo di gara ed il successivo ripristino rimane a loro carico sotto la sorveglianza del personale incaricato. L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio

pubblico destinato a scopi formativi ed educativi. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte è a carico dell'utilizzatore che vi dovrà provvedere entro 10 giorni dall'avvenuto danno. In caso contrario provvederà l'Amministrazione con conseguente richiesta di rimborso a carico dell'utilizzatore inadempiente. Per le Manifestazioni particolari e/o a scopo di lucro l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere idonea garanzia fideiussoria nell'entità che verrà proposta dal responsabile settore lavori pubblici ed urbanistica in rapporto al carattere della manifestazione ed al numero stimato di partecipazioni.

TITOLO III: TARIFFE

Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio tenuto conto delle necessità finanziarie del Comune, della legislazione vigente in tema di servizi a domanda individuale e del tasso ufficiale dell'inflazione.
2. Le tariffe di cui sopra dovranno essere differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi dati in concessione :
 - a) palestra annessa alle scuole
 - b) campi sportivi comunali con o senza relativi servizi ed impianti annessi
 - c) locali polivalenti con servizi annessi
 - d) campi da tennis o strutture per attività singole
 - e) campi da calcetto
 - f) piattaforma della pallavolo/pallacanestro
 - g) campo da bocce
3. La medesima Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
4. Eventuali concessioni d'uso a titolo gratuito in conformità a quanto disposto dalla regolamentazione vigente del Comune in merito alle sovvenzioni e contributi devono essere autorizzate con atto della Giunta Comunale.

Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe

- 1) La Società o gruppo all'atto della concessione, si impegna a corrispondere senza eccezione alcuna, le quote stabilite per l'uso della palestra e per gli altri impianti sportivi:
 - a) quando si tratta di utilizzo annuale, in rate trimestrali posticipate, entro il giorno 10 del trimestre successivo a quello di riferimento con versamento su conto corrente postale intestato all'Ente;
 - b) in tutti gli altri casi, il pagamento è corrisposto mediante versamento della tariffa almeno 1 giorno prima dell'utilizzo dell'impianto sportivo. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tariffa d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. In questi casi il versamento potrà essere effettuato direttamente all'economista comunale o altro agente contabile dell'Ente;
- 2) Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune, presso impianti sportivi, soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI EX LEGE 289/2002

ART. 21 – Soggetti affidatari

Il Comune di Campodoro, qualora non intenda gestire in regime di amministrazione diretta i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 22 – Affidamento in gestione mediante procedura pubblica di selezione, o con gara informale

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 21 qualora sia presente sul territorio una pluralità dei medesimi soggetti, potenzialmente interessati all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi all'albo pretorio on line dell'Ente per almeno 15 giorni consecutivi, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. La selezione del soggetto può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitati almeno tre soggetti tra quelli di cui all'art. 21. Qualora nel territorio non vi sia tale numero, si può procedere all'affidamento diretto.
4. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero d'affiliati;
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

ART. 23 – Requisiti richiesti

1. In caso di impianti sportivi che, per dimensioni e/o altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui all'art. 21 devono dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa necessari che saranno stabiliti nell'avviso di selezione.
2. In ogni caso, il soggetto affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla normativa vigente. In particolare sono esclusi dall'affidamento della gestione i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni già affidate dall'ente o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

k) nei casi di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 24 – Modalità di affidamento

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà lo schema di convenzione relativo alle modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune.

2. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del Responsabile del Servizio preposto in base all'organigramma dell'Ente.

3. Il concreto avvio della gestione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore.

ART. 25 – Contenuti della convenzione

1. La convenzione di cui all'art. 24 contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

a) durata dell'affidamento, per un periodo massimo di 5 anni, salvo deroghe motivate;

b) indicazione delle discipline sportive praticabili nella struttura;

- c) standards di qualità da garantire agli utenti;
- d) oneri a carico del gestore; di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
- e) oneri a carico del Comune; di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
- f) modalità di fissazione e riscossione delle tariffe di utilizzo da parte di soggetti terzi;
- g) modalità e condizioni di utilizzo degli impianti;
- h) eventuale canone di concessione da versare al Comune;
- i) eventuale modalità di contribuzione da parte del Comune;
- j) modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- k) modalità di recesso dalla convenzione, sia da parte del Comune sia da parte del gestore; modalità di rescissione consensuale;
- l) penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- m) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed eventualmente altre da indicare;
- n) riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per 10 giornate annuali, da concordare con il soggetto gestore.

2. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

-la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

-la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

3. Qualora la convenzione riguardi l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, essa deve riguardare attività da svolgersi in orari diversi da quelli scolastici e stabilire le modalità e le condizioni per l'uso dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

4. In ogni caso l'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti quelli che ne fanno richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi d'uguaglianza e di non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

ART. 26 – Verbale di consegna e stato di consistenza

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e il gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

2. Al momento della riconsegna dell'impianto, alla scadenza dell'affidamento, verrà analogamente redatto, in contraddittorio tra il Comune ed il gestore, un verbale di riconsegna. Qualora si ravvisassero danneggiamenti, sottrazioni o distruzioni dei beni mobili consegnati, il Comune si avvarrà delle polizze di assicurazione stipulate dal gestore, ferma restando la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 27.

ART. 27 – Manutenzione ordinaria

1. Il gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture affidate e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e

s.m.i.. Egli si assume inoltre ogni onere sulla completa applicazione e al rispetto del D.L. 81/2008 e successive modificazioni.

3. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed eseguire immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

ART. 28 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

2. Possono essere eseguiti lavori di manutenzione straordinaria a cura del gestore, solo dopo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, producendo a tale scopo la documentazione necessaria a firma di un tecnico abilitato:

-Progetto dei lavori da realizzare

-Dichiarazione di congruità dei prezzi

3. Qualora il gestore svolga i lavori di cui al precedente punto 2) senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori al patrimonio dell'ente, ovvero chiedere al gestore la rimessione in pristino della situazione precedente i lavori.

4. Le attrezzature ed beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al gestore non possono in alcun modo essere da questo alienati o distrutti.

ART. 29 - Contributi su migliorie

1. Il gestore può proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 17, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società/associazione.

3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia il nulla osta preventivo all'intervento, eventualmente assegnando un contributo sulla spesa effettivamente rendicontata.

ART. 30 - Personale adibito all'impianto

1. Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato sia coperto da tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti sia degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3. Il gestore deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per tutti i danni che possano capitare a persone o a cose, e per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale.

TITOLO V: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

ART. 31 – Presupposti

1. L'affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nei seguenti casi:

- a) nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui all'articolo 21 e con le modalità di cui all'articolo 22;
- b) nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute ai sensi dell'art. 22 sia tale da soddisfare le esigenze dell'amministrazione.

2. La procedura di gara si svolge nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa approvazione di un bando di gara. Nel bando e nei documenti di gara sono definiti requisiti, modalità di affidamento, modalità di gestione, garanzie ed ogni altra condizione di utilizzo dell'impianto, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite dal titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- b) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 33 Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano decorsa la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.